

il FALLIMENTARISTA

Tributi locali e privilegio generale mobiliare

di **Ignazio Pellecchia**

Focus del 31 luglio 2023

Il focus contiene, oltre ad un quadro d'insieme del sistema fiscale degli enti locali, alcune riflessioni dell'Autore sulla estensibilità del privilegio generale mobiliare ai tributi regionali e alle sanzioni relative ai crediti tributari degli enti territoriali.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La fiscalità degli enti territoriali - 3. L'estensibilità del privilegio generale mobiliare

1. Premessa

L'introduzione di **cause legittime di prelazione**, in quanto estrinsecazione della discrezionalità del legislatore nell'introdurre deroghe alla regola generale della *par condicio creditorum*, si fonda su una comparazione delle diverse posizioni dei creditori da tutelare e sull'individuazione del relativo ordine di priorità.

Secondo quanto stabilito dall'[art. 2752, ultimo comma, c.c.](#), ai crediti relativi ai **tributi degli enti locali** spetta un **privilegio generale** (gravante sulla massa dei beni mobili del debitore). In particolare, secondo tale norma, i crediti in oggetto hanno lo stesso privilegio – ma in via subordinata – dei crediti per tributi erariali, di cui ai commi 1 e 2, intendendosi per tributi degli enti locali le imposte, tasse e tributi **dei comuni e delle province** previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Tuttavia, anche alla luce dei recenti approdi della Corte di Cassazione, tale disposto andrebbe esteso anche alla fattispecie dei **tributi regionali**, dalla norma non menzionati, ma la cui esclusione dal suo contesto applicativo appare irragionevole.

La [Suprema Corte, con ordinanza n. 24836/19](#), ha avuto modo di affermare che «l'espressione "legge per la finanza locale" oggetto dell'[art. 2752 c.c.](#) va riferita all'atto astrattamente generatore dell'imposta, e non ad una legge specifica istitutiva della singola imposizione, ricomprendendo, dunque, il credito per la tassa automobilistica provinciale e regionale, che potranno essere assistiti dal privilegio in questione». (In particolare, il caso al vaglio della Suprema Corte riguardava la decisione del Tribunale di Vicenza di rigettare l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Regione Veneto nei confronti di una società fallita, con la quale era stato richiesto il riconoscimento del privilegio (ai sensi dell'[art. 2752 c.c.](#)) di un credito derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica. Il Tribunale motivava la sua decisione facendo riferimento alla natura di tributo speciale della finanza locale del credito in oggetto, non potendo per questo essere ricompreso nella norma codicistica, visto il carattere tassativo dei privilegi ivi previsti. Contro tale pronuncia, la Regione ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo il contrasto della stessa con la giurisprudenza dominante, che prevede la possibilità di interpretare in modo estensivo le norme in tema di privilegi, nonché l'interpretazione restrittiva data all'[art. 2752 c.c.](#), dalla quale è derivata una deviazione dalla funzione economico-sociale della causa di prelazione prevista).

Ne risulta che possono ritenersi **inclusi** nell'ambito di applicazione dell'[art. 2752, ultimo comma, c.c.](#) anche i crediti per tributi regionali, posto che gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che le disposizioni in materia di privilegi sono suscettibili di **interpretazione estensiva**, poiché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali ha lo scopo di garantire agli stessi la provvista delle risorse economiche necessarie per l'adempimento dei propri doveri istituzionali.